

LEGGE REGIONALE 13 maggio 2002, n.7

Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 - Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio. (GU n. 40 del 5-10-2002)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

LA PRESIDENTE REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

Modificazione dell'Art. 3

1. Al comma 2, dell'Art. 3 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14, dopo la lettera l) sono aggiunte le seguenti lettere:

"m) i criteri per la individuazione delle zone in cui e' comunque vietato l'esercizio venatorio di cui all'Art. 13, comma 3, cosi' come integrato dalla presente legge, da inserire nella quota di territorio destinata a protezione della fauna;

n) i criteri per la disciplina dell'esercizio venatorio nelle aree a regolamento specifico di cui alla lettera c-bis, del comma 2 dell'Art. 2;"

Art. 2.

Modificazione dell'Art. 4

1. L'Art. 4 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14, e' cosi' modificato:

a) al comma 3 la parola "triennale" e' sostituita dalla parola "quinquennale";

b) al comma 3 dopo la lettera e) e' aggiunta la seguente lettera:

"c-bis. le superfici delle foreste demaniali destinate ad essere utilizzate ai fini faunistico venatori anche come aree a regolamento specifico;

c) il comma 4 e' sostituito dal seguente:

"4. Per le procedure e le modalita' relative ai vincoli di cui alle lettere a), b) e c) del comma 3, si fa rinvio all'Art. 10, commi 13, 14 e 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157. In caso di difficolta' nella individuazione dei proprietari dei terreni inclusi nell'area da vincolare, le province possono procedere alla notifica per pubblici proclami o altra forma di pubblicita' ritenuta idonea."

Art. 3.

Modificazione dell'Art. 7

1. L'Art. 7 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14, e' sostituito dal seguente:

"1. La giunta regionale, successivamente all'invio da parte della provincia della relazione consuntiva sull'attivita' svolta nell'anno precedente, procede all'assegnazione dei fondi di cui all'Art. 40 nella misura di due terzi alla provincia di Perugia e un terzo alla provincia di Terni erogando un acconto pari al cinquanta per cento delle somme stanziare nell'anno precedente."

Art. 4.

Modificazione dell'Art. 8

1. Al comma 1, dell'Art. 8 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14, la lettera d) e' sostituita dalla seguente:

"d) un rappresentante designato da ciascun comitato di gestione degli ambiti territoriali di caccia.".

Art. 5.

Modificazioni dell'Art. 11

1. L'Art. 11 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14, e' cosi' modificato:

a) il comma 6 e' sostituito dal seguente:

"6. I comitati per il raggiungimento delle finalita' programmate organizzano forme di collaborazione dei cacciatori iscritti dandone comunicazione alla provincia. La partecipazione economica e' determinata d'intesa tra le province, sentiti comitati di gestione degli A.T.C.";

b) al comma 7 le parole "il consiglio regionale" sono sostituite dalle parole la giunta regionale";

c) il comma 8 e' sostituito dal seguente:

"8. Le province verificano la coerenza degli interventi dei comitati di gestione degli A.T.C., con i criteri di gestione stabiliti dal piano faunistico venatorio regionale e' dai piani faunistico venatori provinciali, secondo le procedure stabilite nel regolamento regionale di cui al comma 7.".

Art. 6.

Integrazione dell'Art. 13

1. All'Art. 13 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente comma:

"3. I piani faunistico venatori provinciali inseriscono, nella quota di territorio destinata a protezione secondo i criteri stabiliti dal piano faunistico venatorio regionale, le zone in cui e' comunque vietato l'esercizio dell'attivita' venatoria, ai sensi dell'Art. 10, comma 3 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, garantendo comunque una estensione della quota destinata alla caccia programmata non inferiore al sessanta per cento della superficie agrosilvopastorale provinciale".

Art. 7.

Modificazioni ed integrazioni dell'Art. 14

1. L'Art. 14 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14, e' cosi' modificato ed integrato:

a) la rubrica dell'Art. 14 e' cosi' modificata:

"(Aree contigue ed a regolamento specifico)";

b) il comma 1 e' sostituito dal seguente:

"1. L'attivita' venatoria, nelle aree contigue a parchi naturali, individuate dalla Regione ai sensi dell'Art. 32 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e' esercitata nella forma della caccia controllata riservata ai cacciatori che hanno la residenza venatoria nell'A.T.C. dove ricade l'area";

c) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente comma:

"4. Le province disciplinano, nel rispetto dei criteri dettati dal piano faunistico venatorio regionale, l'esercizio dell'attivita' venatoria nelle aree di cui alla lettera c-bis), del comma 2

dell'Art. 2".

Art. 8.

Modificazione dell'Art. 15

1. All'Art. 15 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14, il comma 2 e' abrogato.

Art. 9.

Modificazioni dell'Art. 16

"1. L'Art. 16 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14, e' cosi' modificata:

a) il comma 2 e' abrogato;

b) al comma 3, dopo le parole "sono istituite dalle province" sono aggiunte le parole: "secondo i criteri previsti dal piano faunistico venatoria regionale".

Art. 10.

Modificazione dell'Art. 18

1. Il comma 1, dell'Art. 18 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14, cosi' come modificato dall'Art. 1 della legge regionale 16 luglio 1999, n. 22, e' sostituito dal seguente:

"1. Le oasi di protezione, i parchi, le aree naturali protette e le zone delle foreste demaniali in cui e' vietata la caccia, le zone di ripopolamento e cattura, i centri pubblici e privati di riproduzione di fauna selvatica, le aziende faunistico venatorie, le aziende agriturismo venatorie, le zone permanenti addestramento cani e gli allevamenti di fauna selvatica di superficie superiore a metri quadrati 5000, non possono essere contigui e fra loro deve intercorrere una distanza minima di metri 500".

Art. 11.

Modificazioni ed integrazioni dell'Art. 19

1. L'Art. 19 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14, cosi' come integrato dall'Art. 1 della legge regionale 16 luglio 1999, n. 22, e' cosi' modificato ed integrato:

a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:

"1. Le province istituiscono, di norma in aree di scarso interesse faunistico e su terreni non utilizzati per coltivazioni intensive, le zone per l'addestramento e l'allenamento dei cani e per le gare cinofile anche su selvaggina naturale. Nelle zone per l'addestramento e l'allenamento dei cani e' vietata la caccia ed e' consentito esclusivamente l'abbattimento di selvaggina di allevamento appartenente a specie cacciabili.";

b) al comma 2 sono soppresse le parole "a distanza non inferiore a metri 500 dagli ambiti di cui agli articoli 15, 16 e 17";

c) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente comma:

"2-bis. La classificazione delle zone addestramento cani nelle diverse tipologie, i limiti di superficie, i periodi e le modalita' di funzionamento, sono disciplinati con norme regolamentari provinciali".

Art. 12.

Modificazioni dell'Art. 20

1. L'Art. 20 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14, cosi' come integrato dall'Art. 2 della legge regionale 19 luglio 1996, n.

18, e' cosi' modificata:

a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:

"1. Le province, sentito l'istituto nazionale per la fauna selvatica, possono rilasciare concessioni per l'istituzione di aziende faunistica venatorie e di aziende agriturismo venatorie in riferimento agli indirizzi di pianificazione faunistico venatoria dei territori interessati e secondo le modalita' previste dall'apposito regolamento regionale.";

b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:

"2. L'estensione di ciascuna azienda faunistico venatoria non puo' essere inferiore ad ettari trecento. L'estensione delle singole aziende agriturismo venatorie non puo' essere inferiore ad ettari cento e superiore ad ettari cinquecento. L'estensione delle aziende faunistico venatorie, delle aziende agriturismo venatorie nonche' dei centri privati di riproduzione di fauna selvatica non puo' superare complessivamente il tredici per cento della superficie agrosilvopastorale regionale, con il limite di cui al comma 3 dell'Art. 17. Alle aziende agriturismo venatorie e' destinato fino al quattro per cento della superficie agrosilvopastorale regionale. I limiti complessivi di superficie destinata alle aziende agriturismo venatorie, alle aziende faunistico venatorie e ai centri privati di riproduzione della fauna selvatica possono essere applicati dalle province ai territori di uno o piu' comuni.";

c) al comma 2-bis sono soppresse le parole "con il divieto assoluto di caccia".

Art. 13.

Integrazione dell'Art. 21

1. Al comma 3, dell'Art. 21 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14, e' aggiunto il seguente periodo:

"La effettiva chiusura del fondo puo' essere realizzata con rete metallica o recinzione con almeno cinque ordini di filo spinato intersecata da fili diagonali incrociati, di altezza non inferiore a metri 1,20 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondita' di almeno metri 1,50 e la larghezza di almeno metri 3".

Art. 14.

Modificazione dell'Art. 24

1. Al comma 6, dell'Art. 24 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14, le parole "per la durata della stagione venatoria determinata dal calendario" sono sostituite dalle parole "per tre anni".

Art. 15.

Modificazioni dell'Art. 25

1. L'Art. 25 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14, e' cosi' modificato:

a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:

"1. Sono appostamenti temporanei di caccia quelli costruiti con materiale vegetale o sintetico anche se legati o ancorati, purché rimovibili.";

b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:

2. Gli appostamenti temporanei di caccia non possono essere installati ad una distanza inferiore a metri 100 dai confini degli ambiti territoriali di cui agli articoli 15, 16 e 17 e da altro

appostamento temporaneo e a metri 200 da altro appostamento fisso."

e) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente comma:

"2-bis. La distanza minima degli appostamenti temporanei dagli appostamenti fissi non si applica in caso di assenza del titolare dell'appostamento fisso o delle persone dal medesimo autorizzate all'uso dello stesso".

Art. 16.

Integrazione dell'Art. 26

1. All'Art. 26 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14, dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente comma:

"5-bis. Durante lo svolgimento della caccia da appostamento fisso o temporaneo e' consentito al titolare e alle persone dal medesimo autorizzate all'uso dello stesso appostamento, il recupero della selvaggina abbattuta o ferita, entro il raggio di metri 50 dall'appostamento stesso, anche con il fucile carico".

Art. 17.

Modificazione dell'Art. 27

1. Al comma 1. dell'Art. 27 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14, le parole consiglio regionale" sono sostituite dalle parole giunta regionale".

Art. 18.

Modificazione dell'Art. 28

1. Il comma 1, dell'Art. 28 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14, e' sostituito dal seguente:

"1. Nel territorio destinato alla gestione programmata della caccia, nonche' nelle zone vietate alla caccia, le province, per motivate ragioni, attuano gli interventi previsti dal comma 2 dell'Art. 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in qualunque periodo dell'anno, autorizzando persone nominativamente individuate oltre i soggetti previsti dal citato Art. 19".

Art. 19.

Modificazione dell'Art. 29

1. All'Art. 29 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14, le parole la giunta regionale autorizza" sono sostituite dalle parole "le province autorizzano".

Art. 20.

Integrazione del titolo V

1. Al titolo V - Disciplina dell'attivita' venatoria della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14, prima dell'Art. 31, e' aggiunto il seguente articolo:

"Art. 30-bis. - (Abilitazione all'attivita' venatoria). 1. Per il conseguimento della abilitazione all'esercizio venatorio il candidato deve superare un esame sulle seguenti materie:

a) legislazione venatoria e di tutela e valorizzazione ambientale;

b) elementi di zoologia applicata alla fauna selvatica;

c) tutela della natura e principi di salvaguardia delle colture agrarie;

d) armi per la caccia e loro uso;

e) principi elementari di protezione civile, pronto soccorso, intervento antincendio;

f) tecniche di produzione della selvaggina.

I programmi delle materie di esame e l'articolazione delle prove sono stabiliti dalle province.

2. Ciascuna provincia nomina una commissione per l'abilitazione all'esercizio venatoria, stabilendone la composizione, la durata e le modalita' di funzionamento.

3. L'esame di abilitazione all'attivita' venatoria e' sostenuto davanti alla commissione insediata presso la provincia di residenza del candidato.

4. Le province stabiliscono le modalita' di riconoscimento della idoneita' dei candidati e rilasciano gli attestati di abilitazione, previo accertamento del pagamento della tassa di concessione regionale per l'esercizio venatorio."

Art. 21.

Modificazioni ed integrazioni dell'Art. 32

1. L'Art. 32 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14, cosi' come integrato dall'Art. 1, lettera i) della legge regionale 16 luglio 1999, n. 22, e' cosi' modificato ed integrato:

a) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente:

"1-bis. In caso di applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 dell'Art. 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, i periodi di caccia alle specie interessate dal provvedimento possono essere chiusi alla data prevista dal comma 1 dello stesso Art. 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.";

b) dopo il comma 1-bis e' aggiunto il seguente comma:

"1-ter. I cacciatori che hanno scelto la forma di caccia da appostamento fisso, ai sensi dell'Art. 12, comma 5, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, possono esercitare la caccia da appostamento temporaneo o vagante alla selvaggina migratoria per un massimo di dieci giornate nell'intera stagione venatoria."

Art. 22.

Modificazione dell'Art. 34

1. L'Art. 34 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14, e' cosi' sostituito:

"Art. 34 (Tesserino venatorio). - 1. Il tesserino regionale per l'esercizio dell'attivita' venatoria di cui all'Art. 12, comma 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e' rilasciato dalla Regione tramite la provincia di residenza, che puo' avvalersi delle associazioni venatorie.

2. Le modalita' di rilascio del tesserino venatorio sono disciplinate dalla provincia di residenza.

3. Il titolare del tesserino deve indicare in modo indelebile sullo stesso e negli spazi all'uopo destinati, al momento dell'inizio dell'attivita' venatoria, che avviene con il caricamento dell'arma, la giornata di caccia.

4. Il numero di capi di selvaggina abbattuti e' segnalato con le modalita' previste dal calendario venatorio.

5. Per ottenere il rilascio del tesserino annuale il richiedente deve riconsegnare quello relativo all'anno precedente."

Art. 23.

Modificazione dell'Art. 35

1. Al comma 1, dell'Art. 35 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14, le parole "dalla commissione per l'abilitazione all'esercizio venatoria integrata" sono sostituite dalle parole "dalle commissioni per l'abilitazione all'esercizio venatorio nominate dalle province, integrate".

Art. 24.

Modificazione dell'Art. 36

1. La rubrica e il testo dell'Art. 36 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14, sono così sostituiti:

"Art. 36 (Preparazione e aggiornamento). - 1. Le province promuovono annualmente, anche in concorso con gli enti e le associazioni del settore, corsi di preparazione e aggiornamento per gli agenti di vigilanza volontari."

Art. 25.

Modificazione dell'Art. 39

1. L'Art. 39 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14, così come modificato ed integrato dall'Art. 4 della legge regionale 19 luglio 1996, n. 18 e dall'Art. 1 della legge regionale 16 luglio 1999, n. 22, è sostituito dal seguente:

"1. Fermo restando quanto altro previsto dagli articoli 30 e 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e dalla vigente normativa in materia tributaria e sulle armi, le seguenti violazioni sono così sanzionate:

a) cacciare senza licenza per non averla conseguita: sanzione amministrativa da Euro 210 a Euro 1.260; in caso di recidiva: sanzione amministrativa da Euro 410 a Euro 2.460;

b) cacciare senza essere munito di tesserino venatorio rilasciato dalla Regione di residenza: sanzione amministrativa da Euro 100 a Euro 600, in caso di recidiva: sanzione amministrativa da Euro 150 a Euro 900;

c) cacciare, nei dodici mesi successivi al conseguimento della prima licenza, senza essere accompagnato da un cacciatore in possesso di licenza rilasciata da almeno tre anni: sanzione amministrativa da Euro 25 a Euro 150; in caso di recidiva: sanzione amministrativa da Euro 50 a Euro 300;

d) cacciare a rastrello in più di tre persone: sanzione amministrativa da Euro 50 a Euro 300 per ogni trasgressore;

e) cacciare negli specchi e corsi d'acqua utilizzando scafandri e tute impermeabili da sommozzatore o cacciare da botte: sanzione amministrativa da Euro 100 a Euro 600;

f) trasportare armi da sparo per uso venatorio non chiuse in custodia all'interno dei centri abitati e delle altre zone ove è vietata l'attività venatoria, ovvero a bordo di veicoli di qualunque genere, e comunque nei giorni in cui l'esercizio venatorio non è consentito: sanzione amministrativa da Euro 50 a Euro 300, nell'ipotesi di armi cariche, siano esse in custodia o meno, la sanzione da Euro 210 a Euro 1.260;

g) effettuare in qualunque forma il tiro a volo su uccelli, al di fuori dell'esercizio venatorio salvo quanto disposto dal comma 1 dell'Art. 19, sanzione amministrativa da Euro 50 a Euro 300; in caso di recidiva: sanzione amministrativa da Euro 150 a Euro 900;

- h) vendere a privati o detenere da parte di questi reti da uccellazione: sanzione amministrativa da Euro 50 a Euro 900;
- i) produrre, vendere, detenere trappole per la fauna selvatica, salvo si tratti di strumenti di cattura commissionati da enti legittimati in base alla vigente normativa o soggetti da questi autorizzati: sanzione amministrativa da Euro 100 a Euro 600;
- l) detenere, acquistare e vendere esemplari di fauna selvatica, al di fuori dei casi delle autorizzazioni previsti dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 e dalla regolamentazione regionale: sanzione amministrativa da Euro 25 a Euro 150 a capo; ove si tratti di appartenenti alla specie cinghiale da Euro 50 a Euro 300;
- m) cacciare da appostamento fisso non autorizzato o senza autorizzazione del titolare: sanzione amministrativa da Euro 100 a Euro 600, in caso di recidiva: sanzione amministrativa da Euro 210 a Euro 1.260;
- n) cacciare da appostamenti temporanei senza rispetto delle distanze dagli ambiti territoriali di cui all'Art. 25 della presente legge e da altri appostamenti: sanzione amministrativa da Euro 50 a Euro 300; in caso di recidiva: sanzione amministrativa da Euro 100 a Euro 600;
- o) cacciare da appostamento fisso o temporaneo le specie indicate all'Art. 26 della presente legge: sanzione amministrativa da Euro 50 a Euro 300, in caso di recidiva sanzione amministrativa da Euro 150 a Euro 900;
- p) sparare da distanza inferiore a 150 metri con uso fucile da caccia con canna ad anima liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezzo la gittata massima in caso di altre armi in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazioni o posto di lavoro, di vie di comunicazioni ferroviarie, di strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali ed interpoderali, di funivie, filovie ed altri impianti di trasporto a sospensione: sanzione amministrativa da Euro 150 a Euro 900; in caso di recidiva: sanzione amministrativa da Euro 260 a Euro 1.560;
- q) sparare da distanza inferiore a 150 metri con uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezzo la gittata massima in caso di uso di altre armi, in direzione di recinzioni destinate al ricovero e all'alimentazione del bestiame, regolarmente tabellate in conformita' all'Art. 22 della presente legge: sanzione amministrativa da Euro 100 a Euro 600, in caso di recidiva: sanzione amministrativa da Euro 210 a Euro 1.260;
- r) abbattere o catturare capi di selvaggina in violazione dei limiti di carniere posti dal calendario venatorio: sanzione amministrativa da Euro 100 a Euro 600; in caso di recidiva: sanzione amministrativa da Euro 210 a Euro 1.260;
- s) cacciare per numero di giornate superiore al consentito: sanzione amministrativa da Euro 100 a Euro 600; in caso di recidiva: sanzione amministrativa da Euro 210 a Euro 1.260;
- t) violazione degli obblighi del capobattuta nella caccia al cinghiale, previsti dal regolamento regionale 30 novembre 1999, n. 34 e successive modificazioni, in ordine:

- 1) al mancato rispetto delle limitazioni alla iscrizione dei non residenti in Umbria;
- 2) al numero massimo dei partecipanti alla battuta;
- 3) al controllo e alle previste comunicazioni dei capi abbattuti;
- 4) alla redazione del verbale della battuta;
- 5) all'uso, come mezzi ausiliari, di sostanze repellenti o altro materiale inquinante, di attrezzi rumorosi e di accensione di fuochi;
- 6) alla occupazione dei settori per le battute;
- 7) alla segnalazione della battuta;
- 8) alla distanza da altre squadre nei casi previsti; sanzione amministrativa da Euro 50 a Euro 300 per i punti 1), 2), 3), 4) e 5) e da Euro 100 a Euro 600 per i punti 6), 7) e 8);
- u) violazione dell'obbligo di portare il distintivo della squadra, durante la caccia al cinghiale in battuta: sanzione amministrativa da Euro 10 a Euro 60;
- v) cacciare il cinghiale in violazione delle altre disposizioni del regolamento regionale 30 novembre 1999, n. 34 e successive modificazioni: sanzione amministrativa da Euro 50 a Euro 300 per ogni partecipante alla battuta, nei limiti del concorso alla violazione accertata;
- z) addestrare a allenare cani di qualsiasi razza, o consentire che gli stessi vaghino liberi senza controllo o sorveglianza nelle campagne fuori dai tempi e dai luoghi consentiti: sanzione amministrativa da Euro 25 a Euro 150;
- z-bis) allenare o addestrare cani nelle zone di addestramento senza la autorizzazione del soggetto gestore della zona: sanzione amministrativa da Euro 10 a Euro 60;
- aa) addestrare o allenare i cani di qualsiasi razza negli ambiti previsti dagli articoli 15, 16 e 17 della presente legge: sanzione amministrativa da Euro 50 a Euro 300, in caso di recidiva: da Euro 150 a Euro 900. Nell'ipotesi di cani lasciati liberamente vagare senza controllo e sorveglianza negli stessi ambiti: sanzione amministrativa da Euro 25 a Euro 150;
- bb) detenere o usare richiami vivi non provenienti da allevamento, se appartenenti a specie diverse da quelle di cui al comma 4 dell'Art. 4, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, purché ricomprese tra quelle cacciabili: sanzione amministrativa da Euro 50 a Euro 300, ove non ricorra l'applicazione dell'Art. 30 lettera h) della legge 11 febbraio 1992, n. 157, per la caccia con mezzi non consentiti;
- cc) detenere richiami vietati dalla lettera r) del comma 1 dell'Art. 21, della legge 11 febbraio 1992, n. 157: sanzione amministrativa da Euro 100 a Euro 600;
- dd) detenere richiami vivi in quantità superiore al consentito oppure non identificabili con marcatura inamovibile: sanzione amministrativa da Euro 25 a Euro 150;
- ee) vendere uccelli di cattura utilizzabili come richiami vivi per l'attività venatoria: sanzione amministrativa da Euro 50 a Euro 300;

ff) immettere fauna selvatica senza la autorizzazione dell'amministrazione provinciale competente: sanzione amministrativa da Euro 100 a Euro 600; per la specie cinghiale la sanzione e' raddoppiata;

gg) immettere fauna selvatica senza preventivo controllo della unita' sanitaria locale competente: sanzione amministrativa da Euro 210 a Euro 1.560;

hh) rimuovere, danneggiare o rendere inidonee al loro uso tabelle legittimamente apposte, tabellazione abusiva dei terreni in attualita' di coltivazione, recinzioni per bestiame al pascolo e fondi chiusi: sanzione amministrativa da Euro 100 a Euro 600;

ii) appropriarsi o detenere uova, nidi e piccoli nati di mammiferi e uccelli appartenenti alla fauna selvatica salvo le eccezioni indicate dalla lettera o) del comma 1 dell'Art. 21, della legge 11 febbraio 1992, n. 157: sanzione amministrativa da Euro 100 a Euro 600;

ll) vendere o acquistare uccelli vivi o morti, nonche' loro parti o prodotti, facilmente riconoscibili, appartenenti alla fauna selvatica che non siano: germano reale, pernice rossa, pernice di Sardegna, starna, fagiano, colombaccio: sanzione amministrativa da Euro 50 a Euro 300;

mm) abbandonare bossoli durante l'esercizio dell'attivita' venatoria: sanzione amministrativa da Euro 10 a Euro 60;

nn) sanzione amministrativa da Euro 50 a Euro 300 per chi viola le disposizioni della presente legge, dei regolamenti attuativi e del calendario venatorio non espressamente richiamate dal presente articolo.

2. Oltre alle sanzioni amministrative previste al comma 1 del presente articolo, si applicano:

I) il sequestro dell'arma e della selvaggina nei casi indicati alle lettere a), b), d), e), f), g), m), dell'Art. 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e a), b), f), g), n) (limitatamente alla distanza dagli ambiti), o), p), q), r), s) del comma 1; fermo restando quanto disposto dal comma 3 dell'Art. 28, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, per quanto riguarda la selvaggina sequestrata, le armi sequestrate, nel caso di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'Art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, a meno che non debba procedersi a confisca obbligatoria in conformita' al comma 4 dell'Art. 20 della stessa legge, saranno restituite ai legittimi proprietari previa dimostrazione dell'estinzione della sanzione;

sequestro e confisca delle reti, trappole e mezzi di cui alle lettere h), i), t) punto 5), del comma 1;

sequestro e confisca della fauna e dei richiami nei casi previsti dal presente articolo alle lettere f), r), bb), cc), dd) (per la parte eccedente il consentito), ll), i capi confiscati saranno, ove possibile, liberati nelle zone ritenute opportune dalle amministrazioni provinciali;

sequestro e confisca dell'arma carica nell'ipotesi di cui alla lettera f) del comma 1;

II) sospensione del tesserino regionale da un minimo di un mese

a tutta la stagione venatoria in atto per le violazioni previste dal presente articolo alle lettere e), g), h);

m) cancellazione per la stagione venatoria in atto dal registro delle squadre autorizzate alla caccia al cinghiale in battuta in caso di gravi e ripetute violazioni alle disposizioni della presente legge e del regolamento regionale 30 novembre 1999, n. 34 e successive modificazioni.

3. Gli importi relativi alle penalita' di cui ai precedenti commi sono versati, a mezzo conto corrente postale intestato alla tesoreria della provincia competente per territorio, e affluiscono nell'apposito capitolo di entrata del bilancio preventivo da istituirsi con la denominazione di "proventi delle sanzioni amministrative per la caccia e pesca". I suddetti proventi sono destinati annualmente ad opere di tutela dell'ambiente e di sviluppo del patrimonio faunistico della regione, secondo le indicazioni dei programmi regionali.

4. Non si applicano le sanzioni previste alla lettera f) del comma 1 e al numero 1) del comma 2 per il trasporto dell'arma da caccia, purché scarica, nei giorni in cui è consentita l'attività venatoria, nell'attraversamento delle zone ove è vietato l'esercizio della caccia limitatamente alle zone distanti meno di metri 100 da immobili, fabbricati, stabili adibiti ad abitazione o posti di lavoro e nelle zone distanti meno di metri 50 da vie di comunicazione, ferrovie e strade carrozzabili".

Art. 26.

Abrogazioni e modificazioni di norme

1. Sono abrogati:

- a) la legge regionale 11 gennaio 1979, n. 2;
- b) la legge regionale 3 agosto 1984, n. 33;
- c) il regolamento regionale 23 marzo 1995, n. 16;
- d) il comma 2 dell'Art. 2 della legge regionale 16 luglio 1999, n. 22.

2. Al comma 1 dell'Art. 2 della legge regionale 20 agosto 1996, n. 23, le parole "cinghiali e nutrie" sono sostituite dalle parole "cinghiale, nutrie, e corvidi".

Art. 27.

Norme transitorie e finali

1. L'Art. 42 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14, è sostituito dal seguente:

"1. Le disposizioni dell'Art. 18, comma 1 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14, come sostituito dalla presente legge, non si applicano agli ambiti territoriali esistenti al 31 dicembre 2000 e agli allevamenti di fauna selvatica istituiti da imprenditori agricoli beneficiari dei contributi previsti dalla misura 3.1 del programma 1994/1999 - DOCUP per l'obiettivo 5b del regolamento CEE 2081/93, che abbiano concluso, alla data di entrata in vigore della presente legge, la realizzazione delle opere e degli interventi previsti nei relativi progetti.

2. Gli ambiti territoriali di cui all'Art. 18, comma 1 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14, così come sostituito dalla presente legge, non possono essere istituiti a distanza inferiore a

metri 500 dai fondi chiusi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Alle aziende faunistico venatorie e agriturismo venatorie istituite prima del 31 dicembre 2000 non si applicano i limiti di superficie di cui all'Art. 20, comma 2, della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14, come sostituito dalla presente legge, ne' i limiti di superficie boscata previsti dal vigente piano faunistico venatorio regionale.

4. La validita' delle autorizzazioni all'esercizio dell'attivita' di guardia venatoria volontaria in scadenza dell'anno 2001 e' prorogata, previa domanda dell'interessato, fino al 31 dicembre 2002.

5. Le disposizioni del regolamento regionale 23 marzo 1995, n. 16, restano in vigore fino alla emanazione dei regolamenti provinciali per la disciplina delle zone addestramento cani.

6. Nelle more dell'adeguamento dei piani faunistici regionale e provinciali, al fine di non precostruire situazioni in contrasto con le finalita' della presente legge, le province possono adottare idonei provvedimenti inerenti il rinnovo o il rilascio di autorizzazioni di istituti pubblici o privati."

La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 13 maggio 2002

LORENZETTI